

IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sez. XIV
Il Giudice dell'esecuzione

Esaminata l'istanza di sospensione/rimessione degli atti alla Corte Costituzionale formulata nell'interesse della SOCIETÀ, rilevato che:

a) Come evidenziato anche dal difensore della medesima società debitrice il creditore procedente ha provveduto al tempestivo deposito presso la Cancelleria di questo Ufficio dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo, del precetto, della nota di iscrizione a ruolo, della nota di iscrizione ipotecaria e degli altri atti risultanti dal fascicolo telematico (cfr.: istanza di rimessione alla Corte Costituzionale);

b) Il dedotto tardivo deposito della sola nota di trascrizione del pignoramento non comporta la perdita di efficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 557 cpc. Ed invero la disposizione innanzi richiamata esplicitamente prevede la suddetta sanzione esclusivamente per le ipotesi specificate nell'ultimo comma "*il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore*" (cfr.: articolo citato).

Il legislatore non ha inteso sanzionare con la perdita di efficacia del pignoramento il diverso adempimento del mero deposito della nota di trascrizione del pignoramento, adempimento che deve essere successivamente valutato dal giudice dell'esecuzione per la produzione degli effetti sostanziali nei confronti dei terzi, di pubblicità notizia nei confronti dei creditori concorrenti e quale presupposto indispensabile perché il giudice dia seguito all'istanza di vendita. Per altro occorre rilevare che, oltre alla chiara volontà legislativa innanzi evidenziata, non può in alcun caso essere pronunciata la nullità per inosservanza delle forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (cfr.art. 156 cpc).

Inconferente, infine, risulta il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n 4751/16 che è relativa alla diversa ipotesi dell'omessa trascrizione del pignoramento (anche in rinnovazione). Evidente, infatti, è la differenza tra l'adempimento che grava sul creditore procedente di trascrivere il pignoramento e quello del mero successivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento stesso presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione;

Né è fondato il richiamo alla novella dell'art. 567 cpc, poiché rimane immutata la "*centralità della trascrizione del pignoramento*" e della relativa prova, ma comunque nei termini di cui innanzi. Prova della trascrizione del pignoramento che, in ogni caso, nella presente procedura è stata fornita.

Tutto ciò premesso, l'istanza di "*sospensione dell'esecuzione di dichiarazione di inefficacia del pignoramento e di rimessione alla Corte Costituzionale*" deve essere respinta. Poiché il creditore procedente ha chiesto disporsi la vendita del pignorato a tanto si provvede come da ordinanza che si allega;

PQM

RIGETTA l'istanza di sospensione;

RIGETTA l'istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale;

Ordinanza, Tribunale di Napoli, Giudice Monica Cacace, del 31 ottobre 2019

CONDANNA l'opponente alla rifusione delle spese della presente fase in favore del creditore precedente e le liquida in € 80,00 per spese ed € 1.400,00 per competenze oltre iva e cpa se documentate a mezzo di idonea fattura e non detraibili;

ASSEGNA termine di mesi due per l'eventuale introduzione del giudizio di merito;

PROVVEDE alla delega come da separata ordinanza.

IL G.E.
Dott.ssa Monica Cacace

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS